

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 23

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 maggio 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2.  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 12 maggio 2010, n. 11.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA  
E RISORSE AGRICOLE

Art. 80.

*Fondo di Solidarietà regionale*

1. L'Amministrazione regionale promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, dichiarate con decreti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e/o integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali. L'entità del Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del bilancio di

previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di euro.

3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l'erogazione in agricoltura.

4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2004, entro i limiti ivi previsti, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a contribuire al raggiungimento della percentuale massima prevista dell'80 per cento del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi. Annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione è determinato l'ammontare delle somme necessarie. Per l'annualità 2010 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro. Tale spesa può essere incrementata delle eventuali economie scaturenti dal Fondo di cui al comma 2.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006.